

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. G07374 del 23/06/2020

Proposta n. 9279 del 16/06/2020

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO, in particolare, l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO, l'articolo 95, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 che delega ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 Codice, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

VISTO, altresì, l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, il quale dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all’esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016, G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017, G16953 del 7 dicembre 2017, G01303 del 5 febbraio 2018, G05257 del 20 aprile 2018, G08708 del 10 luglio 2018, G09425 del 24 luglio 2018, G10833 del 4 settembre 2018, G14064 del 6 novembre 2018, G16213 del 12 dicembre 2018, G01153 del 8 febbraio 2019, G04529 del 12 aprile 2019, G08734 del 27 giugno 2019, G11464 del 03 settembre 2019, G11945 del 11 settembre 2019, G15711 del 18 novembre 2019 e G17052 del 09 dicembre 2019, G01430 del 17 febbraio 2020, G03921 del 7 aprile 2020, G04088 del 10 aprile 2020, con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell’allegato 1, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l’emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che i Comuni di Filettino, Fiuggi e S. Angelo Romano hanno comunicato di aver provveduto alla nomina di un responsabile in materia paesaggistica ed hanno trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni risultata, a seguito di verifica, completa e corretta;

CONSIDERATO che i Comuni di Vacone (Comune capofila), ha comunicato di aver istituito la Commissione locale per il paesaggio per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate in forma associata con i Comuni di Configni, Cottanello, Montasola e Collevocchio;

CONSIDERATO, inoltre, che i suddetti Comuni, insieme agli altri riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell’allegato 2, che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio,

soddisfano *ex lege*, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della l.r. 8/2012, i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO, infine, che il Comune di Tarquinia, al quale sono state conferite le funzioni delegate con determinazione n. G01153 dell'8 febbraio 2019, con nota prot. 6658 del 7 maggio 2020, assunta al protocollo regionale con n. 416897 del 12 maggio 2020, ha comunicato che sono venuti meno i presupposti di cui all'art. 146, comma 6, d.lgs. 42/2004;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

RITENUTO che, in esito alla verifica effettuata, i Comuni di Filettino, Fiuggi, Sant'Angelo Romano, Vacone, Configni, Cottanello, Montasola e Collevocchio possono esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio essendo in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni delegate;

RITENUTO che il Comune di Tarquinia non possa esercitare le funzioni delegate essendo venuti meno i requisiti di legge,

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla legge regionale n. 8 del 2012 dalla data della presente determinazione:

FR	FILETTINO	
FR	FIUGGI	
RI	VACONE	
RI	CONFIGNI	
RI	COTTANELLO	
RI	MONTASOLA	
RI	COLLEVECCHIO	
RM	SANT'ANGELO ROMANO	

2. I Comuni di seguito specificati cessano l'esercizio delle funzioni delegate:

VT	TARQUINIA	
----	-----------	--

3. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016, G14389/2016, G03441/2017, G16953/2017, G01303/2018, G05257/2018, G08708/2018, G09425/2018, G10833/2018, G14064/2018, G16213/2018, G01153/2019, G04529/2019, G08734/2019, G11464/2019, G11945/2019,

G15711/2019, G17052/2019, G01430/2020, G03921/2020, G04088/2020, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato I;

4. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

5. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono, pertanto, tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Legislativa e Conferenze di Servizi ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 8 del 2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

7. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti

ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALVITO	2.
FR	AMASENO	3.
FR	ANAGNI	4.
FR	AQUINO	5.
FR	ARCE	6.
FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	CASAPROTA	8.
FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCIELO	12.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	13.
FR	CECCANO	14.
FR	CEPRANO	15.
FR	COLLEPARDO	16.
FR	COLLESANMAGNO	17.
FR	COLFELICE	18.
FR	FALVATERRA	19.

FR	FILETTINO	20.
FR	FIUGGI	21.
FR	FERENTINO	22.
FR	FONTANA LIRI	23.
FR	FONTECHIARI	24.
FR	ISOLA DEL LIRI	25.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	26.
FR	MOROLO	27.
FR	PASTENA	28.
FR	PESCOSOLIDO	29.
FR	PICO	30.
FR	PIGLIO	31.
FR	PONTECORVO	32.
FR	POSTA FIBRENO	33.
FR	ROCCASECCA	34.
FR	SAN GIORGIO A LIRI	35.
FR	SANTOPADRE	36.
FR	SERRONE	37.
FR	SETTEFRATI	38.
FR	SORA	39.
FR	TORRICE	40.
FR	VEROLI	41.
LT	BASSIANO	42.
LT	CAMPO DI MELE	43.
LT	CISTERNA DI LATINA	44.
LT	CORI	45.
LT	FONDI	46.
LT	FORMIA	47.
LT	LATINA	48.
LT	LENOLA	49.
LT	MAENZA	50.
LT	MONTE SAN BIAGIO	51.
LT	NORMA	52.
LT	PONTINIA	53.
LT	PONZA	54.
LT	PRIVERNO	55.
LT	ROCCA GORGA	56.
LT	SABAUDIA	57.
LT	SAN FELICE CIRCEO	58.
LT	SERMONETA	59.
LT	SEZZE	60.
LT	SONNINO	61.
LT	SPERLONGA	62.

RI	AMATRICE	63.
RI	ACCUMOLI	64.
RI	ANTRODOCO	65.
RI	ASCREA	66.
RI	BORBONA	67.
RI	BORGO VELINO	68.
RI	BELMONTE IN SABINA	69.
RI	CANTALICE	70.
RI	CASTEL DI TORA	71.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	72.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	73.
RI	CITTADUCALE	74.
RI	CITTAREALE	75.
RI	COLLALTO SABINO	76.
RI	COLLE DI TORA	77.
RI	COLLI SUL VELINO	78.
RI	CONCERVIANO	79.
RI	CONTIGLIANO	80.
RI	COTTANELLO	81.
RI	FARA IN SABINA	82.
RI	FIAMIGNANO	83.
RI	FORANO	84.
RI	FRASSO SABINO	85.
RI	GRECCIO	86.
RI	LABRO	87.
RI	LEONESSA	88.
RI	LONGONE SABINO	89.
RI	MAGLANO IN SABINA	90.
RI	MARCETELLI	91.
RI	MICIGLIANO	92.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	93.
RI	MONTELEONE SABINO	94.
RI	MORRO REATINO	95.
RI	ORVINIO	96.
RI	PAGANICO SABINO	97.
RI	PESCOROCCHIANO	98.
RI	PETRELLA SALTO	99.
RI	POGGIO BUSTONE	100.
RI	POGGIO CATINO	101.
RI	POGGIO MOIANO	102.
RI	POGGIO NATIVO	103.
RI	POGGIO SAN LORENZO	104.
RI	POSTA	105.

RI	RIVODUTRI	106.
RI	ROCCA SINIBALDA	107.
RI	SCANDRIGLIA	108.
RI	STIMIGLIANO	109.
RI	TARANO	110.
RI	TOFFIA	111.
RI	TORRICELLA	112.
RI	VACONE	113.
RM	ALLUMIERE	114.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	115.
RM	ALBANO LAZIALE	116.
RM	ANZIO	117.
RM	ARCINAZZO ROMANO	118.
RM	ARDEA	119.
RM	ARSOLI	120.
RM	ARTENA	121.
RM	BRACCIANO	122.
RM	CAMERATA NUOVA	123.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	124.
RM	CAPENA	125.
RM	CARPINETO ROMANO	126.
RM	CASTEL MADAMA	127.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	128.
RM	CERRETO LAZIALE	129.
RM	CERVERA DI ROMA	130.
RM	CIAMPINO	131.
RM	CINETO ROMANO	132.
RM	CIVITAVECCHIA	133.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	134.
RM	COLLEFERRO	135.
RM	COLONNA	136.
RM	FIANO ROMANO	137.
RM	FONTE NUOVA	138.
RM	FORMELLO	139.
RM	FRASCATI	140.
RM	GAVIGNANO	141.
RM	GENAZZANO	142.
RM	GENZANO DI ROMA	143.
RM	GORGA	144.
RM	GROTTAFERRATA	145.
RM	GUIDONIA	146.
RM	JENNE	147.
RM	LADISPOLI	148.

RM	LARIANO	149.
RM	LICENZA	150.
RM	MAGLIANO ROMANO	151.
RM	MANDELA	152.
RM	MANZIANA	153.
RM	MARCELLINA	154.
RM	MARINO	155.
RM	MAZZANO ROMANO	156.
RM	MENTANA	157.
RM	MONTECOMPATRI	158.
RM	MONTEFLAVIO	159.
RM	MONTELANICO	160.
RM	MONTELIBRETTI	161.
RM	MONTE PORZIO CATONE	162.
RM	MONTEROTONDO	163.
RM	MONTORIO ROMANO	164.
RM	MORICONE	165.
RM	MORLUPO	166.
RM	NAZZANO	167.
RM	NEMI	168.
RM	NETTUNO	169.
RM	PERCILE	170.
RM	PISONIANO	171.
RM	POLI	172.
RM	PONZANO ROMANO	173.
RM	RIANO	174.
RM	RIGNANO FLAMINIO	175.
RM	RIOFREDDO	176.
RM	ROCCA DI CAVE	177.
RM	ROCCA DI PAPA	178.
RM	ROCCA PRIORA	179.
RM	ROCCAGIOVINE	180.
RM	ROMA	181.
RM	ROVIANO	182.
RM	SACROFANO	183.
RM	SAN CESAREO	184.
RM	SAN GREGORIO DA SASSOLA	185.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	186.
RM	SANTA MARINELLA	187.
RM	SANT'ANGELO ROMANO	188.
RM	SANT'ORESTE	189.
RM	SEGNI	190.
RM	TIVOLI	191.

RM	TOLFA	192.
RM	TORRITA TIBERINA	193.
RM	TREVIGNANO ROMANO	194.
RM	VALLEPIETRA	195.
RM	VALLINFREDA	196.
RM	VICOVARO	197.
RM	ZAGAROLO	198.
VT	BAGNOREGIO	199.
VT	BASSANO IN TEVERINA	200.
VT	BOLSENA	201.
VT	BOMARZO	202.
VT	CALCATA	203.
VT	CANEPINA	204.
VT	CANINO	205.
VT	CAPODIMONTE	206.
VT	CAPRANICA	207.
VT	CAPRAROLA	208.
VT	CARBOGNANO	209.
VT	CASTEL SANT'ELIA	210.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	211.
VT	CELLENO	212.
VT	CIVITA CASTELLANA	213.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	214.
VT	CORCHIANO	215.
VT	FABRICA DI ROMA	216.
VT	FALERIA	217.
VT	GALLESE	218.
VT	GRADOLI	219.
VT	GROTTE DI CASTRO	220.
VT	ISCHIA DI CASTRO	221.
VT	LUBRIANO	222.
VT	MARTA	223.
VT	MONTALTO DI CASTRO	224.
VT	MONTEFIASCONE	225.
VT	NEPI	226.
VT	ORIOLO ROMANO	227.
VT	ORTE	228.
VT	PROCENO	229.
VT	RONCIGLIONE	230.
VT	SAN LORENZO NUOVO	231.
VT	SORIANO NEL CIMINO	232.
VT	SUTRI	233.
VT	TUSCANIA	234.

VT	VALENTANO	235.
VT	VALLERANO	236.
VT	VASANELLO	237.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	238.
VT	VETRALLA	239.
VT	VIGNANELLO	240.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	241.
LT	GAETA*	242.
LT	ITRI*	243.
LT	MINTURNO*	244.
LT	TERRACINA *	245.
RI	CASPERIA*	246.
RI	COLLEVECCHIO**	247.
RI	CONFIGNI**	248.
RI	COTTANELLO**	249.
RI	RIETI *	250.
RI	MONTASOLA**	251.
RI	MONTOPOLI IN SABINA *	252.
RI	POGGIO MIRTETO*	253.
RI	ROCCANTICA*	254.
RI	VACONE**	255.
FR	FROSINONE *	256.
FR	ALATRI*	257.
RM	AFFILE **	258.
RM	ARICCIA*	259.
RM	CASTEL GANDOLFO **	260.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	261.
RM	CERVETERI*	262.
RM	FIUMICINO*	263.
RM	LANUVIO *	264.
RM	PALESTRINA*	265.
RM	PALOMBARA SABINA*	266.
RM	ROIATE **	267.
RM	SUBIACO **	268.
RM	VALMONTONE **	269.
RM	VELLETRI*	270.
VT	ACQUAPENDENTE *	271.
VT	BLERA **	272.
VT	MONTE ROMANO *	273.
VT	VITERBO*	274.
VT	VITORCHIANO*	275.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.